



Un'iniziativa di



Con il Patrocinio di



Partner



In occasione di



Centro Servizi - Bologna Fiere

**EVOLUZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE FUNZIONI DEL FARMACISTA DEL SSN: NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
P.PENNETTA, M.R.VECCHIA - S.C.FARMACIA POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

**Background**

Dal 1969, anno in cui fu normata per la prima volta l'istituzione della Farmacia Ospedaliera col DPR 128, le funzioni e le responsabilità del farmacista ospedaliero si sono sempre più ampliate e diversificate, spesso senza adeguato aggiornamento normativo.

Nell'ambito di una delle principali funzioni, "Gestione di farmaci, presidi sanitari ed altri beni in tutte le fasi che vanno dall'approvvigionamento, alla gestione di magazzino fino alla distribuzione" le competenze sanitarie si sono sempre più avvicinate a quelle tecnico-amministrative che riguardano ad esempio la compilazione di capitolati di gara, le nomine come DEC o addirittura come RUP.



**Materiali e Metodi**

Il Codice degli Appalti è il testo unico che disciplina i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le società che intendono partecipare ad una gara per aggiudicarsi un appalto di lavori o di forniture o di servizi. Le norme contenute devono assicurare il rispetto della trasparenza, concorrenza e meritocrazia tra i diversi operatori coinvolti e, dato il problema degli appalti truccati, di attività criminali ed illeciti in questo campo il Codice Appalti è un testo in costante evoluzione: il legislatore deve trovare modalità migliori e più efficaci per disciplinare un settore difficile e complesso.

Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, Nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto all'Art.45 gli "Incentivi alle funzioni tecniche" di certo premianti e motivanti il personale amministrativo ma che ha ignorato del tutto il ruolo attivo del farmacista nel processo di programmazione della spesa, predisposizione dei documenti di gara, nella direzione o collaborazione dell'esecuzione, nella verifica della conformità. Uno spiraglio tuttavia, si è aperto con le integrazioni e modifiche apportate dal D.Lgs n.209 del 31 dicembre 2024. Infatti dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023, al comma 4 è stata eliminata la dicitura "le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale" con cui venivano esclusi dalla partecipazione agli incentivi tutti i dirigenti che avevano collaborato a vario titolo alle attività previste per le procedure di gara. Nell'Allegato I.10 del D.Lgs n.36 vengono riportate le attività incentivate.



**Conclusioni**

Il D.Lgs. 209 rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento delle funzioni e responsabilità tecnico-amministrative del farmacista, riconoscimento prima del tutto ignorato ed ora incentivato secondo le proporzioni indicate da ogni Azienda Sanitaria nel proprio Regolamento Aziendale.